



Corte III

C-2573/2017, C-2612/2017

Sentenza del 7 gennaio 2020

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Gehring e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____, (Croazia),
rappresentato dall'avv. Branka Sojic Micunovic,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; riconsiderazione di una decisione d'assegnazione di una rendita AVS e richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti (decisioni su opposizione del 31 marzo 2017).

Fatti:**A.**

A.a A. _____ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente), cittadino croato, nato il (...), coniugato (da [...] nonché da [...; v. doc. 17]), ha formulato in data 28 agosto 2014 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 pag. 1), indicando di avere risieduto nel comune di (...; Canton B. _____) al beneficio di un permesso tipo C fino al 2013 (recte dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014 [doc. 54 pag. 1]), ma di non avere lavorato in Svizzera, e precisando che la coniuge era residente in Svizzera dal 1984 e vi svolgeva un'attività lucrativa (formulario del 3 dicembre 2014 [doc. 10 pag. 2 e 3]).

A.b Con decisione del 25 febbraio 2015 (doc. 19; v. anche la comunicazione del 15 dicembre 2014 [doc. 11]), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 668.- al mese dal 1° gennaio 2015, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 25 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- ed una scala delle rendite 25 (v. doc. 17 [foglio di calcolo del febbraio 2015]).

B.

B.a Con scritto del 6 agosto 2015 (doc. 21; v. anche gli scritti inoltrati, tramite posta elettronica, il 26 novembre 2015 [doc. 29] ed il 20 gennaio 2016 [doc. 33]), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI del Canton B. _____ ha segnalato alla CSC che l'interessato ha lavorato in Croazia dal 1° settembre 1976 al 30 giugno 2010 (v. doc. 22 pag. 5). La Cassa del Canton B. _____ ha quindi inviato la CSC a voler verificare il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia erogata all'interessato, ritenuto che essa "ha effettuato il suo calcolo previsionale inserendo il periodo di esenzione fino al 6.2010 e l'importo della sua rendita dal 1.2015 dovrebbe ammontare a fr. 106.- mensili" (v. doc. 24 [foglio di calcolo del novembre 2013]).

B.b Il 26 febbraio 2016 (doc. 37 pag. 1), l'Istituto nazionale di sicurezza sociale croato ha trasmesso, su richiesta della CSC (doc. 32), un estratto del conto dell'interessato con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato (dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 nonché dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010; doc. 37 pag. 2).

B.c Con decisione del 18 marzo 2016 (doc. 38), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 25 febbraio 2015, ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato e deciso di erogare in favore di quest'ultimo – a decorrere dal 1° gennaio 2015 in sostituzione della rendita precedentemente attribuita – una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 107.- al mese. Detta autorità, dopo aver segnalato che l'interessato era assicurato presso l'Istituto nazionale di sicurezza sociale croato fino al 2010 (di modo che non era assicurato all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per il periodo dal 1988 a giugno del 2010), ha esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 4 anni ed 1 mese, il reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- e la scala delle rendite 4 (v. doc. 50 [foglio di calcolo dell'aprile 2016]; v. anche lo scritto della CSC del 18 marzo 2016 [doc. 42]).

B.d Con decisione pure del 18 marzo 2016 (doc. 43), la CSC ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 8'415.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa da gennaio 2015 a marzo 2016 compresi (differenza fra le rendite di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia che avrebbero dovuto essere versate; è fatto riferimento all'art. 25 LPGA).

B.e Con scritto d'opposizione del 16 aprile 2016 (doc. 49), l'interessato ha ribadito che è stato domiciliato a (...) dal 1988 al 2014 al beneficio dapprima (fino al 1995) di un permesso tipo B e poi (fino al 2014) di un permesso tipo C, che è stato affiliato alla cassa malati e che la coniuge ha lavorato a (...; Canton B. _____) ed ha pagato tutti gli oneri.

B.f Con lettera raccomandata del 28 febbraio 2017 (doc. 56), la CSC ha in particolare segnalato che l'accertamento dei fatti effettuato presso le competenti autorità croate ha permesso di appurare che l'interessato è stato assoggettato all'assicurazione vecchiaia croata da settembre del 1976 a giugno del 2010, motivo per cui, in base ai contributi versati all'assicurazione croata durante tale periodo, percepisce una rendita di vecchiaia croata da luglio del 2010. In applicazione del principio secondo cui una persona può essere assicurata solo nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa (lex loci laboris [DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 con rinvii]), i contributi AVS pagati dalla coniuge nel periodo che precede il 1° luglio 2010 non possono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia svizzera dell'interessato. Per conseguenza, detta autorità gli ha segnalato che avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione a suo sfavore, ritenuto che gli anni interi di contribuzione sono diminuiti (da 4 a 3) e la scala delle rendite applicabile è cambiata (la 3), mentre il reddito annuo medio determinante è rimasto invariato a fr. 5'640.-

di modo che l'importo mensile della rendita di vecchiaia diminuirebbe da fr. 107.- a fr. 80.- e l'importo da restituire, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa da gennaio 2015 a marzo 2017, aumenterebbe da fr. 8'415.- a fr. 9'009.-. La CSC ha quindi assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per indicare se intendeva ritirare (oppure mantenere) l'opposizione del 16 aprile 2016 inoltrata contro la decisione del 18 marzo 2016, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione su opposizione soggetta a ricorso.

B.g Con scritto del 10 marzo 2017 (doc. 57), l'interessato ha postulato il ripristino del suo diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 668.- al mese, sottolineando che è stato residente in Svizzera dal 1988, che in Croazia era proprietario di un'impresa che forniva servizi di consulenza nel settore della costruzione, che ha svolto l'attività di consulenza dalla Svizzera e che ha pagato facoltativamente contributi all'assicurazione croata.

B.h Con decisione su opposizione del 31 marzo 2017 (doc. 64 e 65; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia di fr. 80.- al mese dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- dal 1° gennaio 2015 e di fr. 7'050.- dal 1° febbraio 2017 ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 60 [foglio di calcolo del marzo 2017]).

B.i Con decisione (su opposizione) del 31 marzo 2017 (doc. 66; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 18 marzo 2016 ed ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da gennaio 2015 a marzo 2017 compresi (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA). Detta autorità ha poi segnalato che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono motivata.

C.

C.a Il 28 aprile 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del

31 marzo 2017 – relativa alla riconsiderazione dell'importo delle rendite mensili di vecchiaia accordata con decisione del 25 febbraio 2015 – mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento, in virtù dei contributi versati (dalla moglie) all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, del suo diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 668.- al mese, come già ritenuto nella decisione della CSC del 25 febbraio 2015, in applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (RS 0.831.109.291.1). Ha in particolare segnalato di avere risieduto in Svizzera dal 1988, ma di non avere lavorato in Svizzera. Ha precisato che la coniuge ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera ed ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Ha poi sottolineato che in Croazia è stato direttore di un'impresa che forniva servizi di consulenza nel settore della costruzione, che ha svolto l'attività di consulenza dalla Svizzera, pur recandosi periodicamente in Croazia, che non era assoggettato all'assicurazione obbligatoria croata in ragione dell'attività svolta, che ha pagato facoltativamente contributi all'assicurazione croata per la vecchiaia e che percepisce una rendita di vecchiaia anticipata croata. Infine, ha fatto valere la riscossione in buona fede della rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 nella causa C-2573/2017).

C.b Il 28 aprile 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale pure contro la decisione (su opposizione) della CSC del 31 marzo 2017 – relativa alla restituzione dell'importo di fr. 9'144.- a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita – mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Ha contestato la richiesta restituzione dell'importo di fr. 9'144.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita, facendo valere la riscossione in buona fede della rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 nella causa C- 2612/2017).

C.c Con provvedimento del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha congiunto le cause C-2573/2017 e C-2612/2017 (doc. TAF 3 nella causa C- 2573/2017).

C.d Nella risposta al ricorso del 27 giugno 2017, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia nonché aver rammentato il principio secondo cui una persona è assicurata nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa, ha ribadito la correttezza dell'importo della rendita di vecchiaia assegnata al ricorrente con la decisione su

opposizione impugnata e dell'importo da restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita (doc. TAF 4).

C.e Nella replica del 18 agosto 2017, il ricorrente ha ribadito di essere stato residente in Svizzera da luglio del 1988 a gennaio del 2014. Quanto al periodo dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, è stato direttore di un'impresa in Croazia ed ha pagato facoltativamente contributi all'assicurazione croata per la vecchiaia, ai sensi dapprima della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1) e poi della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Croazia, mentre la coniuge ha lavorato in Svizzera ed ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti anche per lui. Egli avrebbe pertanto diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera e ad una rendita di vecchiaia croata dal momento che ha pagato contributi all'assicurazione svizzera ed all'assicurazione croata durante lo stesso periodo (doc. TAF 7).

C.f Nella duplica del 6 novembre 2017, l'autorità inferiore ha sottolineato che, durante il periodo contributivo contestato, il ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa in Croazia. Lo stesso non era quindi obbligato, in virtù del principio secondo cui una persona è assicurata nello Stato in cui esercita la propria attività lucrativa, ad affiliarsi all'AVS svizzera, ai sensi sia della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali che della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Croazia. Ritenuto che non sussisteva alcun obbligo assicurativo in Svizzera per l'insorgente (il ricorrente essendo assicurato in Croazia, luogo in cui ha esercitato un'attività lavorativa), i contributi versati dalla coniuge all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti durante tale periodo, non possono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia svizzera (come se il ricorrente non avesse lavorato). Detta autorità ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15).

C.g In una presa di posizione del 12 dicembre 2017, il ricorrente ha fatto valere di avere diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, in virtù dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, quale coniuge disoccupato di una persona che ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, nonché ad una rendita di vecchiaia croata, in virtù dei contributi versati (facoltativamente) all'assicurazione croata (doc. TAF 18).

C.h Con osservazioni del 28 dicembre 2017, l'autorità inferiore ha ribadito che, durante il periodo contributivo contestato, il ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa in Croazia ed è stato affiliato al regime di sicurezza sociale croato, di modo che, non potendo essere considerato quale disoccupato, i contributi AVS versati dalla coniuge durante tale periodo non possono essere presi in considerazione per la determinazione della rendita di vecchiaia del ricorrente. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 20).

C.i In una presa di posizione dell'8 febbraio 2018, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 28 aprile 2017, alla replica del 18 agosto 2017 ed allo scritto di osservazioni del 12 dicembre 2017 (doc. TAF 22), presa di posizione che è poi stata trasmessa per conoscenza all'autorità inferiore con provvedimento del 15 febbraio 2018 (doc. TAF 24).

Diritto:

1. Cause C-2573/2017 e C-2612/2017

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGa (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGa, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGa sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGa.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica

(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

2.

2.1 Nel gravame, il ricorrente ha proposto di “unire udienza su entrambi i ricorsi in processo giudiziario unico”.

2.2 Nella misura in cui l'insorgente ha chiesto la congiunzione dei ricorsi in questione, con provvedimento del 18 maggio 2017, questo Tribunale ha già dato seguito alla sua richiesta, nel senso della congiunzione delle cause C-2573/2017 e C-2612/2017 con pronuncia di una sola sentenza.

2.3

2.3.1 Qualora la citata proposta (poco chiara) avesse dovuto eventualmente intendersi quale domanda di dibattimento pubblico, nel provvedimento del 18 maggio 2017 (doc. TAF 3), questo Tribunale ha altresì indicato al ricorrente che nelle procedure in materia d'assicurazione per l'invalidità è ordinato un dibattimento pubblico solo su richiesta chiara e inequivocabile di parte, presupposto quest'ultimo che nel caso di specie faceva difetto, nonché ricordato che semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o interrogatori di parte o di testimoni oppure richieste di sopralluogo non bastano a fondare tale obbligo. È pure stato segnalato che allo stato attuale non appariva alcun motivo per indire un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 6 CEDU.

2.3.2 La pubblicità del procedimento (art. 6 n.1 CEDU; art. 30 cpv. 3 Cost.; cfr. anche art. 61 lett. a LPGA) serve a contribuire alla realizzazione effettiva di un processo equo. Nel caso concreto sono in discussione aspetti di natura civile nel senso della CEDU (per l'assistenza sociale: sentenza del TF 8C_95/2013 del 19 luglio 2013 consid. 3.1). L'indizione del dibattimento compete in primo luogo all'autorità giudiziaria di primo grado, la quale dispone altresì di un pieno potere di esame in fatto e in diritto. Per giurisprudenza invalsa, è necessario che il ricorrente chieda, dinanzi alla giurisdizione di primo grado, esplicitamente e in maniera inequivocabile l'indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1 con rinvii). Se tale richiesta è presentata durante lo scambio degli scritti deve essere ritenuta tempestiva (DTF 134 I 331). L'autorità giudiziaria può altresì rinunciare a convocare un dibattimento esplicitamente (ed inequivocabilmente) richiesto, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva. Questo

discorso vale anche quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (DTF 136 I 279 consid. 1; sentenza del TF 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3).

2.3.3 Questo Tribunale osserva che – nonostante la succitata e precisa indicazione di cui al menzionato provvedimento del 18 maggio 2017, secondo cui la richiesta di indire un dibattito pubblico non era né chiara né inequivocabile e che non vi era dunque motivo di procedere ad un siffatto dibattito – l'insorgente, benché rappresentato in questa sede da mandatario professionale, non ha ritenuto opportuno di chiarire la succitata richiesta. Non può pertanto ritenersi adempiuto il presupposto per l'organizzazione di un dibattito pubblico stabilito dalla giurisprudenza, ossia l'esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile della parte interessata (DTF 136 I 279 consid. 1 con rinvii; sentenze del TF 8C_63/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5 con rinvii, 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 8.2.1, 8C_515/2015 del 16 novembre 2015 consid. 3.1 e 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 con rinvii).

2.3.4 Non sono pertanto adempiti i presupposti per dovere ordinare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 CEDU rispettivamente dell'art. 40 LTAF.

3.

3.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).

3.2 Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia (RPFJ), in un primo tempo, ai cittadini dell'ex-Jugoslavia sono rimaste applicabili le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; DTF 126 V 203 consid. 2b; 122 V 382 consid. 1; 119 V 101 consid. 3). Nel frattempo, la Svizzera ha concluso dei nuovi accordi riguardanti le assicurazioni sociali con una parte degli Stati che sono succeduti alla RPFJ, tra cui la Croazia.

La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° gennaio 1998 (Convenzione; RS 0.831.109.291.1), ha abrogato, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Croazia, la Convenzione dell'8 giugno 1962 con la RPFJ (art. 40 della Convenzione). Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a.i e l'art. 4 cpv. 1 della Convenzione, i cittadini svizzeri e croati godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, salvo eccezioni previste dalla Convenzione. Per quanto attiene alle condizioni per il diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera e alle disposizioni procedurali applicabili, non sono previste eccezioni al principio della parità di trattamento nella Convenzione (art. 16 della Convenzione; v. la sentenza del TAF C-3435/2013 del 3 novembre 2015 consid. 7).

3.3

3.3.1 L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), sottoscritto il 21 giugno 1999 con gli allora 15 Stati membri, è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'estensione dell'ALC ai nuovi Paesi Comunitari non è automatica, ma richiede la conclusione di un protocollo (Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia del 4 marzo 2016, FF 2016 1904).

3.3.2 La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del Protocollo del 4 marzo 2016 all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea (RU 2016 5251), la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell'Accordo (art. 1 cpv. 1 del Protocollo). L'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri è stato dunque esteso alla Croazia. In virtù dell'ALC, le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea in merito alla sicurezza sociale sono regolate dalle relative norme di coordinamento contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (disposizioni di diritto materiale; RS 0.831.109.268.1) e nel regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 (disposizioni di applicazione; RS 0.831.109.268.11) e riguardano tutti i rami assicurativi tradizionali. Poiché la Croazia è diventata parte contraente dell'ALC, a essa si applica anche l'Allegato II dell'ALC concernente

la sicurezza sociale. Nell'ambito delle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Croazia, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, fra gli altri, il regolamento (CE) n. 883/2004 ed il regolamento (CE) n. 987/2009 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua sezione A). La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia è, di principio, sospesa (art. 20 ALC) e sostituita dalle norme di coordinamento dell'ALC in tutti i casi in cui quest'ultimo disciplina la stessa materia. La convenzione bilaterale resta applicabile ai casi non contemplati dall'ALC (Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia del 4 marzo 2016, FF 2016 1905, 1907, 1914, 1915 e 1928).

4.

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito, da un lato, dalla questione di sapere se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, riconsiderato la propria decisione del 25 febbraio 2015 di attribuzione di una rendita di vecchiaia e ricalcolato correttamente l'importo mensile della rendita del ricorrente (procedura C-2573/2017 di questo Tribunale), e, dall'altro lato, se ha determinato correttamente l'importo che il ricorrente deve restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa (procedura C-2612/2017 di questo Tribunale).

5.

5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti:

a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: al servizio della Confederazione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12 (cifra 2); al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale (cifra 3).

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1^{bis} LAVS).

5.2 Conformemente all'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.1).

5.3 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

5.4

5.4.1 Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato, le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e le altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 1 e 2 LAVS).

5.4.2 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il contributo minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS; RS 831.101). La nozione di reddito conseguito in forma di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, che non costituiscono una rendita propriamente detta od un salario determinante, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, siano sottratte all'obbligo contributivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentano o meno le caratteristiche di una rendita, quanto piuttosto se contribuiscono al sostentamento dell'assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che hanno un influsso sulle condizioni di vita di una persona senza attività lucrativa. In tal caso, queste prestazioni devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi, conformemente all'art. 10 LAVS (DTF 120 V 163 consid. 4a).

5.4.3 In virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, si ritiene che paghino contributi propri – qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo – i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa.

6.

6.1 La Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1° marzo 1964 (RS 0.831.109.818.1), si applicava, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Croazia, in particolare in Svizzera *alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti* (art. 1 cpv. 1 lett. a.i Convenzione). I cittadini svizzeri e croati godevano della *parità di trattamento* quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione e del suo protocollo finale (art. 2 Convenzione). La legislazione applicabile era, di principio, quella della Parte contraente sul cui territorio era *esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione* (art. 4 Convenzione [lex loci laboris]; fatte salve le eccezioni previste agli art. 5 e 6 della Convenzione). I cittadini di una delle due Parti contraenti, che si trovavano sul territorio dell'altra Parte, beneficiavano liberamente dell'assicurazione facoltativa prevista nella legislazione del loro paese, segnatamente per quanto concerneva il trasferimento dei contributi a questa assicurazione e delle prestazioni acquisite a titolo di essa (art. 18 cpv. 4 Convenzione).

6.2

6.2.1 La Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, entrata in vigore il 1° gennaio 1998 (Convenzione; RS 0.831.109.291.1), si applica in Svizzera in particolare alla *legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti*, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione (art. 2 cpv. 1 lett. a.i Convenzione).

6.2.2 La Convenzione si applica, fra gli altri, ai cittadini degli Stati contraenti (art. 3 lett. a Convenzione). I cittadini di uno degli Stati contraenti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell'altro Stato alle *stesse condizioni* dei cittadini di quest'ultimo Stato; sono fatte salve disposizioni derogatorie della Convenzione (art. 4 cpv. 1 Convenzione).

6.2.3 L'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello *Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività*; sono fatti salvi gli articoli da 7 a 10 della Convenzione (art. 6 Convenzione). Anche in questa Convenzione, vige il principio dell'assoggettamento nel luogo dell'attività lucrativa ("lex loci laboris" [Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, FF 1996 IV 786]).

6.2.4 I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell'altro Stato hanno la *possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa* secondo le norme giuridiche del loro Paese d'origine, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite (art. 36 Convenzione).

6.3 Il ricorrente, cittadino croato domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014, che ha esercitato un'attività lucrativa in Croazia dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010, rientra indubitabilmente nel campo d'applicazione temporale, personale e materiale delle succitate Convenzioni, segnatamente di quella di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia.

6.4 Secondo il Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, l'assicurazione pensioni croata comprende i due settori classici vecchiaia e invalidità. Sono obbligatoriamente assicurate tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa. Un'assicurazione facoltativa è aperta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto assicurativo obbligatorio viene estinto, come ad esempio i disoccupati o le persone che si recano in un Paese con cui la Croazia non è legata da una convenzione di sicurezza sociale, sempre a condizione che vi esercitino un'attività lucrativa (Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia del 14 agosto 1996, FF 1996 IV 782).

7. Causa C-2573/2016 (ricorso contro la decisione su opposizione, resa dalla CSC il 31 marzo 2017, di riconsiderazione dell'importo mensile della rendita di vecchiaia [ridotta da fr. 668.- a fr. 80.- mensili])

7.1 Il ricorrente, nato il 12 dicembre 1949, ha compiuto, il 12 dicembre 2014, i 65 anni ed ha dunque di principio diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° gennaio 2015 (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS), purché siano adempiti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

7.2 Con decisione del 25 febbraio 2015, l'insorgente è stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia – di fr. 668 mensili dal 1° gennaio 2015 – calcolata segnatamente sulla base di una durata di contribuzione di 25 anni e 6 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 8'460.- ed una scala delle rendite 25. L'autorità inferiore ha infatti considerato un periodo di contribuzione completo da luglio 1988 a dicembre 2013, ritenendo che l'insorgente, domiciliato in Svizzera e per il quale non sono stati registrati contributi fino a luglio 2010, avesse comunque contribuito per il tramite della coniuge che in quegli anni ha esercitato un'attività lucrativa e versato oltre il doppio del contributo minimo (cfr. l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

7.3 A seguito della trasmissione, da parte dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale croato, nel febbraio del 2016, di un estratto del conto del ricorrente con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato, è risultato che l'insorgente, pur essendo domiciliato in Svizzera, fino al 30 giugno 2010 ha svolto un'attività lucrativa in Croazia con assoggettamento all'assicurazione croata per la vecchiaia.

7.4 Ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGa, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (DTF 126 V 42 consid. 2b). Per determinarlo, ci si fonderà sulla situazione in vigore al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid. 2.2.1). La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr., su tale tema, DTF 117 V 8 consid. 2c con rinvii; v. pure sentenza del TF 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di norme giuridiche erronee o in applicazione inappropriata di norme fondamentali (cfr. sentenza del TF 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo della decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2, 140 V 77 consid. 3.1 e 138 V 324 consid. 3.3). Non è dato un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o

elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (DTF 141 V 405 consid. 5.2). In altri termini, la via della riconsiderazione è adempiuta soltanto se non vi è alcun dubbio sull'erroneità della decisione iniziale e se tale assunto configura la sola soluzione possibile alla luce dei fatti e delle disposizioni legali applicabili (DTF 138 V 324 consid. 3.3 con rinvii). L'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) possono altresì statuire simultaneamente sulla riconsiderazione delle prestazioni indebitamente versate e sulla loro restituzione (sentenza del TF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018 consid. 3.3).

7.5 Con decisione del 18 marzo 2016, la CSC ha riconsiderato (art. 53 cpv. 2 LPGa) la propria decisione del 25 febbraio 2015 e ricalcolato (in fr. 107.-) la rendita di vecchiaia del ricorrente. L'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che nel periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia, non potevano essergli computati i contributi versati dalla coniuge (non essendo assoggettato in tale periodo alla legislazione svizzera, ma a quella croata).

7.6 Il ricorrente avendo interposto opposizione, con decisione su opposizione del 31 marzo 2017 (doc. 64 e 65; v. anche lo scritto del 3 aprile 2017 [doc. 67]), la CSC ha rideterminato la rendita di vecchiaia in fr. 80.- al mese dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2017 nonché dal 1° febbraio 2017, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 3 anni e 6 mesi (periodo da luglio 2010 a dicembre 2013), un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- dal 1° gennaio 2015 e di fr. 7'050.- dal 1° febbraio 2017 ed una scala delle rendite 3 (v. doc. 60 [foglio di calcolo del marzo 2017]). L'insorgente ha quindi interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la succitata decisione su opposizione. Per i motivi che saranno indicati di seguito, tale ricorso va respinto.

7.7 Il ricorrente, domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014 (doc. 54 pag. 1), ha allegato di avere lavorato in Croazia (doc. 22 pag. 5) e di percepire una rendita di vecchiaia croata da luglio del 2010 (doc. TAF 1 pag. 1). Con decisione del 2 novembre 2010, l'Istituto croato della previdenza sociale di Zagabria gli ha infatti riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio 2010, "il diritto alla parte proporzionale della pensione anticipata d'anzianità", pensione erogata calcolando (i contributi) che sono stati pagati (doc. 25 pag. 5). Con certificato del 21 ottobre 2013, detto Istituto ha confermato che l'insorgente è titolare di una pensione di anzianità dal 1° luglio 2010 (doc. 21 pag. 5). Il 26 febbraio 2016, l'Istituto ha poi trasmesso un estratto conto dell'insorgente con i periodi di assicurazione riconosciuti dal sistema di sicurezza sociale croato. Dallo stesso risulta che

il ricorrente è stato assicurato al regime di sicurezza sociale croato dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010 (per un totale di 33 anni, 9 mesi e 5 giorni; doc. 37).

7.8 Nel periodo contributivo contestato (1° settembre 1976 al 30 giugno 2010), il ricorrente non poteva (v. considerandi che seguono) essere affiliato alla LAVS (svizzera) né quale persona con attività lucrativa (esercitata in Croazia) né quale persona senza attività lucrativa (poiché ne esercitava una in Croazia).

7.8.1 Il ricorrente, nel periodo dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010, ha lavorato in Croazia. In particolare, quale fondatore, socio unico, amministratore e rappresentante della società C. _____ a (...), società di costruzione e rappresentanza di società estere nei settori, fra l'altro, dell'edilizia, del commercio, della consulenza e della progettazione, perlomeno dal 30 ottobre 1991, data di costituzione della società (v., in particolare, l'estratto del registro delle imprese [doc. TAF 7, doc. 1 nonché doc. TAF 13, doc. 1]), società iscritta al registro del Tribunale commerciale di (...), che è poi stata ceduta ad una società di costruzione, commercio e servizi il 9 maggio 2013 (v., in particolare, il contratto di cessione dell'unica quota aziendale [doc. TAF 7, doc. 11 nonché doc. TAF 13, doc. 11]).

7.8.2 L'insorgente, cittadino croato, domiciliato in Svizzera dal 15 settembre 1988 al 10 gennaio 2014 (doc. 54 pag. 1), ma attivo in Croazia dal settembre 1976 all'ottobre 1978 e poi ancora dal novembre 1978 al giugno 2010, in tale periodo è stato assoggettato al sistema di sicurezza sociale croato. In effetti, ha pagato i contributi sociali in Croazia (in applicazione segnatamente della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali e poi della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Svizzera e la Croazia) per il periodo fino al 30 giugno 2010, allorquando ha terminato la sua attività lucrativa (peraltro, sulla base dei contributi versati percepisce una rendita di vecchiaia croata). In particolare, secondo l'art. 6 della citata Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996, l'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività ("lex loci laboris"). In concreto, detto Stato appare essere la Croazia, dove l'insorgente è stato assoggettato in virtù dell'attività ivi svolta fino a giugno 2010, come peraltro risulta dall'estratto, trasmesso dall'Istituto croato della previdenza sociale di (...), secondo cui il ricorrente è stato assicurato (al regime di sicurezza

sociale croato) dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010 (doc. 37).

7.8.3 Le eccezioni al principio secondo cui l'obbligo assicurativo è determinato secondo la legge dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano dette attività, sono contemplate agli art. 7 a 10 della più volte citata Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia (v. anche gli art. 5 e 6 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, in vigore precedentemente). Il ricorrente neppure ha preteso in questa sede, tanto meno dimostrato, che i presupposti per l'applicazione di una almeno di dette eccezioni alla "lex loci laboris" fossero adempite nel caso concreto. L'art. 36 della menzionata Convenzione (v. anche l'art. 18 cpv. 4 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, in vigore precedentemente), non costituisce un'eccezione al principio della "lex loci laboris", ma regola l'applicazione dell'assicurazione facoltativa, segnatamente anche riguardo al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione della rendite acquisite (cfr., sulla questione, anche il Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di una convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la (ex) Jugoslavia del 4 marzo 1963, FF 1963 I 685 e 686).

7.8.4 Anche qualora, per denegata ipotesi (poiché l'entrata in vigore della stessa è intervenuta posteriormente alla realizzazione dei fatti decisivi della presente causa), si volesse ritenere applicabile (naturalmente solo a partire dal 1° gennaio 2017 nelle relazioni tra la Confederazione svizzera e la Croazia), l'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone e il relativo regolamento (CE) n. 883/2004, andrebbe osservato quanto segue. Secondo l'art. 8 lett. b ALC, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantisce in particolare la determinazione della normativa applicabile. Il titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale nazionale applicabile. L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile e prevede che le persone alle quali è applicabile questo regolamento sono soggette alla legislazione di *un solo* Stato membro. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 12 a 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Anche in questo caso, l'insorgente sarebbe stato affiliato esclusivamente in Croazia, dove ha lavorato e pagato contributi. Peraltro, non risultano adempite le condizioni per ammettere un caso che deroga al principio della "lex loci

laboris” (valido anche solo l’egida del Regolamento CE n. 883/2004 [v. sulla questione DTF 144 V 201 consid. 6.2.1]). Il ricorrente non ha infatti né preteso né dimostrato che fossero adempiti i criteri di una eccezione alla regola ai sensi degli art. da 12 a 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, norme che concernono i lavoratori distaccati, gli indipendenti che esercitano abitualmente l’attività in uno Stato membro e si recano a svolgere un’attività affine in un altro Stato (art. 12), l’esercizio di attività in due o più Stati membri (art. 13), l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata (art. 14), gli agenti contrattuali delle Comunità europee (art. 15), la possibilità per le autorità competenti di due o più Stati membri o per gli organismi designati da tali autorità di prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, delle eccezioni (art. 16).

7.8.5 Basti qui ancora rilevare che comunque non risulta che il ricorrente abbia versato dei contributi all’AVS in Svizzera per l’attività lavorativa da lui esercitata (in Croazia) dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010.

7.8.6 Ne consegue, che l’insorgente durante il periodo di contribuzione contestato non è stato affiliato/assoggettato alla LAVS svizzera per l’attività lucrativa svolta in Croazia nella sua qualità di lavoratore indipendente (o dipendente che sia).

7.9 Il ricorrente, che – come da lui indicato, nel periodo dal 1° settembre 1976 al 5 ottobre 1978 e poi ancora dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 2010 ha svolto un’attività lucrativa in Croazia – non può pretendere – come giustamente ritenuto dall’autorità inferiore – che durante il medesimo periodo sia considerato in Svizzera quale persona senza attività lucrativa e conseguentemente posto al beneficio della regola secondo la quale si ritiene che abbia pagato contributi propri avendo la sua coniuge svolto un’attività lucrativa in Svizzera e versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). L’affiliazione in Croazia per l’attività lucrativa ivi svolta esclude l’affiliazione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa rispettivamente la presa in considerazione dei contributi versati dalla coniuge con attività lucrativa (in Svizzera), ai sensi dell’art. 3 lett. a LAVS e dell’art. 29^{ter} cpv. 2 lett. b LAVS (sentenze del TF 9C_516/2008 del 15 aprile 2009 consid. 6.3 a 6.5 [per analogia] e H 84/05 del 26 luglio 2006 consid. 3.1; cfr. pure le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone B._____ del 3 gennaio 2019 numero d’incarto 30.2018.33 e del 6 luglio 2016 numero d’incarto 30.2016.11+27).

7.10 Per il resto, pure le direttive dell'UFAS sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (stato al 1° gennaio 2015) precisano alla cifra marginale 4118 che i cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta (ciò che il ricorrente non ha fatto), essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato.

7.11 In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente neppure il fatto che, a suo dire, quale direttore della società C._____, per il periodo da settembre 1988 a gennaio 2010, ha versato volontariamente – e non obbligatoriamente – contributi al regime di sicurezza sociale croato, ai sensi della legge dapprima jugoslava e poi croata sull'assicurazione vecchiaia nonché in applicazione dapprima della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali (art. 18 cpv. 4 [assicurazione facoltativa]) e poi della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Croazia (art. 36 [assicurazione facoltativa]), poiché “un'assicurazione obbligatoria per i direttori e i membri del Consiglio di amministrazione delle imprese è stata introdotta in Croazia solo in gennaio 2014”. Da un lato, alcun documento agli atti dimostra che l'insorgente è stato assicurato “solo” facoltativamente al sistema sociale croato tra settembre 1998 e gennaio 2010 rispettivamente che un siffatto assoggettamento “facoltativo” sia intervenuto sulla base di informazioni corrette fornite dal ricorrente medesimo all'autorità croata. Dall'altro lato, è irrilevante ai fini dell'esito della presente lite se l'attività di consulenza svolta in Croazia abbia richiesto o meno la permanenza dell'insorgente in Croazia e che il “profitto commerciale” dell'impresa fosse minimo, come da lui indicato nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2007 al 2014 (doc. TAF 1, doc. 2 a doc. 9 nonché doc. TAF 13, doc. 2 a doc. 9). Infatti, il ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha indicato di aver svolto tale attività di consulenza principalmente in Svizzera né tanto meno ha versato dei contributi all'assicurazione AVS svizzera per tale attività. Pertanto, nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017, l'autorità inferiore ha rettamente rilevato che il ricorrente non poteva essere considerato disoccupato in Svizzera, e beneficiare della regola dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, avendo egli svolto un'attività lucrativa in Croazia nel periodo determinante in questione ed essendo stato affiliato per tale attività al regime di sicurezza sociale locale. In quest'ottica è pure irrilevante se egli sia stato affiliato al sistema di sicurezza sociale croato per scelta propria o obbligatoriamente secondo il diritto del suo Paese.

7.12 Da quanto esposto, discende che a giusto titolo l'autorità inferiore non ha preso in considerazione quale periodo di contribuzione quello in cui il ricorrente ha lavorato in Croazia. Ne consegue che il periodo contributivo dell'insorgente è pari a 3 anni e 6 mesi, periodo da luglio 2010 a dicembre 2013 in cui ha pagato contributi AVS quale persona senza attività lucrativa (doc. 48 pag. 2 [estratto del conto individuale dell'interessato]).

8.

Benché non contestato esplicitamente nel gravame, occorre poi verificare la correttezza dell'importo mensile della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente.

8.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

8.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30^{bis} LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

8.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Il ricorrente, nato il 12 dicembre 1949, ha compiuto, il 12 dicembre 2014, i 65 anni ed ha dunque diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° gennaio 2015, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e segg. LAVS.

8.4

8.4.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona

presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29^{ter} cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS).

8.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30^{ter} cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

8.4.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 48 pag. 2), non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da luglio del 2010 a dicembre del 2013 (come persona che non ha esercitato un'attività lucrativa). In particolare, come correttamente indicato nella decisione impugnata, il periodo contributivo dell'insorgente è di 3 anni e 6 mesi. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1949) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2015 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

8.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 3 anni completi. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra i 3 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 3 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 3 ed in funzione del suo reddito annuo medio.

8.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29^{quater} LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa

è rivalutata, di regola, ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33^{ter} cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

8.6.1 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 2010 al 2013 ammontano a fr. 19'559.- (2'280 + 8'000 + 4'612 + 4'667; doc. 48 pag. 2). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2010 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 19'559.- (19'559 x 1.000). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 3 anni e 6 mesi, corrispondenti a 42 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta a fr. 5'588.- ($[19'559 : 42] \times 12$), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

8.6.2 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29^{sexies} cpv. 1 e 30 cpv. 2 LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.

8.6.3 Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta quindi a fr. 5'588.-. Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 3. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- nel 2015 quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 5'588.-. La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 5'640.- ammonta a fr. 80.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 100).

8.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 80.- dal 1° gennaio 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 60 pag. 5).

8.8

8.8.1 L'autorità inferiore, in seguito al compimento del 64° anno di età da parte della coniuge, ha poi ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'insorgente a far tempo dal 1° febbraio 2017, effettuando in particolare una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, gli anni interi di contribuzione (3) e la scala delle rendite (3) essendo rimasti invariati.

8.8.2

8.8.2.1 In virtù dell'art. 29^{quinquies} cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29^{quinquies} cpv. 4 LAVS). I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b cpv. 3 OAVS).

8.8.2.2 I coniugi essendo stati sposati da maggio del 1988 ad aprile del 1997, essendosi risposati nel novembre del 1997 ed essendo stati assicurati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da (luglio del) 2010 a (dicembre del) 2013, devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno i redditi conseguiti dal 2010 al 2013. Conto tenuto dei redditi conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, e di quelli conseguiti dalla coniuge negli anni dal 2010 al 2013 ed effettuata la divisione dei redditi, i redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio ammontano a fr. 20'812.- (doc. 60 pag. 7).

8.8.2.3 I redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attribuiti al ricorrente negli anni dal 2010 al 2013 ammontano dunque a fr. 20'812.-. Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 2010 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2015

pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 20'812.- ($20'812 \times 1.000$). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 3 anni e 6 mesi, corrispondenti a 42 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2017 ammonta a fr. 5'946.- ($[20'812 : 42] \times 12$). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 3. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 7'050.- nel 2017 quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 5'946.-. La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante di fr. 7'050.- ammonta a fr. 80.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 100).

8.8.2.4 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 80.- anche dal 1° febbraio 2017, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 60 pag. 8).

9.

In conclusione, il ricorrente avendo svolto un'attività lucrativa in Croazia fino al 30 giugno 2010 con conseguente assoggettamento all'assicurazione croata, non potevano essergli computati, giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, i contributi AVS versati dalla moglie per il periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia. La decisione del 25 febbraio 2015 è pertanto da considerare siccome manifestamente errata e la sua modifica riveste un'importanza notevole poiché ha per oggetto una prestazione periodica. A giusta ragione, l'autorità inferiore ha pertanto proceduto alla riconsiderazione della propria decisione del 25 febbraio 2015 in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGa (la censura del ricorrente d'assenza di una base legale essendo infondata) ed ha correttamente ricalcolato la rendita di vecchiaia svizzera che gli era dovuta in considerazione della sua attività lucrativa svolta in Croazia. Non soccorre pertanto l'insorgente la censura secondo la quale "la sua rendita di vecchiaia è stata validamente riconosciuta (una volta per tutte) con il provvedimento del 25.02.2015". A suo parere, l'autorità inferiore non poteva modificare la propria decisione del 25 febbraio 2015, ricalcolando l'importo mensile della rendita di vecchiaia erogata, dal momento che egli non ha fornito alcuna informazione sbagliata alle autorità svizzere ed ha altresì riscosso in buona fede la rendita di vecchiaia. In effetti, la decisione della CSC del 25 febbraio 2015 era manifestamente errata poiché l'autorità inferiore aveva preso in considerazione, a torto, quale periodo di contribuzione quello in cui il ricorrente è stato domiciliato in Svizzera, ma ha lavorato in Croazia (dal 1988 a giugno del 2010), allorché invero il suo periodo contributivo è da luglio 2010 a dicembre 2013, periodo in cui è stato domiciliato in Svizzera e può essere

ritenuto abbia pagato contributi AVS quale persona senza attività lucrativa. Pertanto, la CSC ben doveva riconsiderare, ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPG, la propria decisione del 25 febbraio 2015 di attribuzione di una rendita di vecchiaia (nonché determinare, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPG, l'importo da restituire a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita [v. considerando 10 del presente giudizio]), quand'anche il ricorrente avesse sempre e tempestivamente fornito informazioni corrette in merito al suo domicilio, alla attività lucrativa svolta e quindi riscosso in buona fede la rendita di vecchiaia svizzera attribuita con decisione (manifestamente errata) del 25 febbraio 2015. La CSC non si è peraltro ancora pronunciata sul condono dell'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPG [sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 5 con rinvii]). Per il resto, non soccorre il ricorrente nell'ambito della presente procedura neppure il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Božić contro Croazia del 24 aprile 2014 (relativa al diritto della ricorrente di percepire una pensione croata – sulla base dei contributi versati durante 12 anni quale imprenditrice agricola e dei contributi supplementari pagati per 3 anni – a decorrere dal momento del pensionamento, piuttosto che da una fase successiva [come ritenuto in un primo momento dalle autorità croate]), detta sentenza riguardante un'altra fattispecie. L'insorgente non avendo versato per il periodo che precede il 1° luglio 2010 contributi AVS a suo favore in Svizzera per l'attività lucrativa svolta in Croazia e non potendo beneficiare, per i motivi precedentemente indicati, della regola di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS come se egli fosse stato – per il periodo durante il quale è stata affiliato all'assicurazione croata per l'attività lucrativa svolta in Croazia – persona senza attività lucrativa, la decisione su opposizione contestata merita dunque di essere confermata.

10. Causa C-2612/2017 (ricorso contro la decisione [su opposizione] del 31 marzo 2017 di richiesta restituzione dell'importo di fr. 9'144.- a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita)

10.1 Ritenuto che il ricalcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia, da assegnare al ricorrente, effettuato dall'autorità inferiore è da confermare (cfr. considerandi 7 a 9 del presente giudizio), occorre ancora esaminare la questione della legalità del principio della richiesta restituzione della somma indebitamente percepita di cui alla “seconda” decisione su opposizione resa dall'autorità inferiore il 31 marzo 2017 (trattasi, in effetti, di una decisione su opposizione indipendentemente dal titolo datogli dall'autorità inferiore, essendo stata resa dopo l'opposizione interposta il 16 aprile 2016 dal ricorrente contro le due decisioni rese dalla CSC il 18 marzo 2016).

10.2 In virtù dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 2]).

10.3 Nel caso in esame, la decisione su opposizione della CSC del 31 marzo 2017 (doc. 67) riguarda unicamente il tema della restituzione (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA) e non quella del condono (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA). La CSC non si è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad esaminare la questione della legalità del principio della restituzione dell'ammontare della rendita AVS indebitamente percepita. Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nel ricorso del 28 aprile 2017, della sua buona fede per chiedere il condono dell'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito di tale questione, l'autorità inferiore non essendosi appunto ancora pronunciata in materia di condono con una decisione vincolante. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3).

10.4 L'obbligo di restituzione, di cui all'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, implica che siano adempiute le condizioni per una revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) o per una riconsiderazione (errore manifesto nella concessione della prestazione e notevole importanza della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) della decisione che ha riconosciuto le prestazioni litigiose (DTF 142 V 259 consid. 3.2 e 130 V 318 consid. 5.2). Tale è il caso nella presente fattispecie (cfr. consid. 7 a 9 del presente giudizio)

10.5 Secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 139 V 1 consid. 3.1). Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione. Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti, di principio e nel suo ammontare, l'obbligo di restituzione di una determinata persona. Inoltre,

quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.1; DTF 140 V 521 consid. 2.1 e 139 V 6 consid. 4.1).

10.6 Il termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione di una prestazione non può, tuttavia, iniziare a decorrere prima che sia stata resa la decisione di concessione della prestazione non dovuta in questione (sentenza del TF 9C_268/2016 del 14 novembre 2016 consid. 4) e che questa decisione sia cresciuta in giudicato (sentenza del TF 9C_875/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.2). Questo termine decorre al più presto con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5).

10.7 In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione), il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile. Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 4.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1).

10.8 Il termine annuo di perenzione è rispettato con l'emissione del progetto di decisione di restituzione (sentenza del TF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1). Peraltro, se la decisione di restituzione è stata resa tempestivamente, e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, il termine per la determinazione della pretesa di restituzione è rispettato anche se la decisione di restituzione viene successivamente annullata e sostituita da una nuova decisione che modifica l'ammontare dell'importo da restituire (sentenza del TF 8C_819/2018 del 22 marzo 2019 consid. 4.1).

10.9

10.9.1 L'errore rilevante, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGa, è stato commesso dall'autorità inferiore solo il 25 febbraio 2015, quando è stato deciso il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia svizzera. Il termine di perenzione per chiedere la restituzione poteva quindi decorrere soltanto da quando, in un momento successivo, detta autorità avrebbe potuto rendersene conto. Questo è avvenuto nel corso del mese di agosto 2016 allorquando la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone B. _____ ha informato, con scritto del 6 agosto 2015 (ricevuto il 15 agosto 2015), la CSC che l'insorgente ha lavorato in Croazia dal 1° settembre 1976 al 30 giugno 2010 (doc. 21). La decisione (di riconsiderazione e) di restituzione è stata emanata il 18 marzo 2016, quindi entro il termine di perenzione di un anno, previsto dall'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGa, da quando l'autorità inferiore ha avuto conoscenza di questo fatto. A tal proposito, poco importa che la competente cassa cantonale di compensazione è venuta a conoscenza del fatto che l'insorgente ha svolto un'attività lucrativa in Croazia già il 5 novembre 2013 (v. doc. 22 [richiesta di una rendita di vecchiaia]). Il termine di perenzione di un anno per chiedere la restituzione delle rendite di vecchiaia indebitamente percepite non poteva infatti e comunque decorrere prima ancora che la CSC statuisse, il 25 febbraio 2015, sulla loro assegnazione e prima ancora che la decisione impugnata crescesse in giudicato e le prestazioni accordate fossero versate. Conseguentemente, la decisione del 18 marzo 2016 rispetta in ogni caso il termine di perenzione di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGa.

10.9.2 Quanto all'ammontare dell'importo da restituire – il ricorrente contestando certo il principio della restituzione, ma non di per sé l'ammontare dell'importo da restituire – per il periodo da gennaio 2015 a marzo 2017 l'insorgente medesimo deve restituire fr. 9'144.- (differenza, secondo l'autorità inferiore, fra le rendite di vecchiaia già versate, a torto, e quelle realmente dovute [fr. 668.- invece che fr. 80.- per 15 mesi e fr. 107.- invece che fr. 80.- per 12 mesi]; cfr. doc. 66). Non sussiste su questo punto un motivo per un intervento d'ufficio da parte di questo Tribunale.

10.9.3 Non risulta altresì dalle carte processuali che il ricorrente abbia preso disposizioni non reversibili senza pregiudizio con riferimento alla decisione errata resa dalla CSC il 25 febbraio 2015 (cfr. sentenza del TF 9C_231/2018 consid. 5 con rinvii).

11.

Per il resto, il ricorrente postula, nel caso il ricorso dovesse essere respinto,

il rimborso dei “contributi di vecchiaia e invalidità versati dalla moglie dal 1988 al 2009” (scritto del 12 dicembre 2017 [doc. TAF 18]).

11.1 Tuttavia, l'autorità inferiore non ha reso una decisione su questo punto né si è espressa al riguardo nel suo scritto di osservazioni del 28 dicembre 2017. Per conseguenza, non essendo stata (ancora) emessa una decisione (o una decisione su opposizione) su tale questione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e 125 V 413 consid. 1a; cfr. pure sentenza del TF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). In altri termini, l'oggetto litigioso dinanzi a questo Tribunale può unicamente essere determinato da ciò su cui l'autorità inferiore ha statuito in prima istanza su domanda dell'assicurato. Un'estensione a rapporti giuridici non giudicati dall'autorità inferiore non entra in considerazione. Peraltro, l'estensione dell'oggetto litigioso ad una questione né esaminata né decisa nella decisione impugnata, è possibile a condizione che – in corso di procedura – l'amministrazione si sia espressa perlomeno tramite un atto processuale (DTF 130 V 501 consid. 1.2 e 122 V 34 consid. 2a), ciò che nel caso di specie non ha fatto. Per conseguenza, la succitata conclusione è inammissibile.

11.2 La menzionata richiesta del ricorrente è pertanto trasmessa per competenza alla CSC.

12. Cause C-2573/2017 e C-2612/2017

Da quanto esposto, consegue che i ricorsi, destituiti di fondamento, non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.

13.

13.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibili, i ricorsi contro le decisioni su opposizione del 31 marzo 2017 sono respinti e le decisioni impugnate confermate.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Lo scritto del ricorrente del 12 dicembre 2017 è trasmesso per competenza alla CSC.

5.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: menzionato)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: